Entrate

Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive
Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro

del 29/12/2017

18552941

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016
Largo Chigi

00187 Roma

e, p.c. Dipartimento delle Finanze
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Via dei Normanni 5

00184 Roma

OGGETTO: ***Consulenza giuridica n. 954-28/2017***
Ente pubblico PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Codice Fiscale 80188230587
Istanza presentata il 22/12/2017

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 5 del DL n. 189 del 2016, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 chiede chiarimenti in ordine alla applicabilità e compatibilità del cd. "sisma-bonus" con il contributo - disciplinato dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 20 del 7 aprile 2017 - concesso per gli interventi di immediata riparazione e per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi a seguito degli eventi sismici in questione, individuati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Fa presente, al riguardo, che per l'edificio con danno lieve gli interventi di rafforzamento locale e riparazione del danno, a carico dello Stato, non comportano un miglioramento sismico dell'edificio in quanto non riguardano le strutture delle singole unità immobiliari o delle parti comuni. Pertanto, qualora il proprietario dell'edificio decida di effettuare anche interventi di miglioramento/adeguamento sismico, da tali interventi deriva una maggiorazione dei costi non coperti dal contributo del Commissario straordinario.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Commissario del Governo esprime l'avviso che gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi e gli interventi di miglioramento/adeguamento sismico siano compatibili tra loro e che, pertanto, per gli interventi che non siano stati già oggetto di contributo, può essere riconosciuto il cosiddetto "sisma-bonus" previsto dall'art. 16, comma 1-*bis* del decreto legge n. 63 del 2013.

Ritiene, inoltre, che, per il riconoscimento del "sisma –bonus", dovranno essere seguite le procedure previste dalla normativa che regolamenta la richiesta, con annessa asseverazione della classe di appartenenza dell'edificio, come previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017. Per quanto riguarda, invece, il riconoscimento del contributo per i lavori di riparazione e rafforzamento locale dovranno essere seguite le procedure previste dalle citate ordinanze n. 4 e n. 8 del 2016 nonché dall'ordinanza n. 20 del 2017. Il tecnico incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, oppure l'impresa incaricata di eseguire i lavori medesimi, dovrà attestare la riconducibilità degli interventi a quelli di riparazione, oggetto di contributo, o a quelli per i quali spetta il "sisma- bonus".

PARERE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE

L'art. 16-*bis*, comma 1, lettera i), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) prevede una detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche (IRPEF)

delle spese sostenute per interventi "*relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione*".

Per tali interventi, effettuati su edifici adibiti ad abitazione e ad attività produttive ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, l'art. 16, comma 1-*bis* del decreto legge n. 63 del 2013, prevede, attualmente, una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento delle spese sostenute, calcolata su un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, tali disposizioni si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3. Qualora dagli interventi derivi una diminuzione del rischio sismico, calcolata in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato da successivo DM del 7 marzo 2017, n. 65, la predetta detrazione spetta nella misura del 70 o dell'80 per cento in caso di diminuzione, rispettivamente, di una o di due classi di rischio.

Con la risoluzione n. 147/E del 2017, è stato chiarito, tra l'altro, che per gli interventi di riduzione del rischio sismico vale il criterio generale espresso in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui al citato art. 16-*bis* del TUIR, secondo cui l'intervento di natura "inferiore" (ad esempio intonacatura, tinteggiatura, rifacimento di pavimenti ecc.) necessario al completamento dell'opera è assorbito dall'intervento di natura "superiore" (ad esempio intervento di manutenzione straordinaria). Ciò comporta che la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera (cfr. anche circ. n. 7/E del 2017).

In relazione agli interventi antisismici occorre, inoltre, richiamare il principio generale secondo cui le detrazioni d'imposta spettano solo per le spese rimaste effettivamente a carico del contribuente, tra le quali nono possono essere comprese quelle coperte da contributi o sovvenzioni, il cui ammontare, pertanto, deve essere sottratto interamente dalle spese agevolabili. Qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione, le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata nell'anno in cui sono erogate (cfr. anche circ. n. 57/E del 1998).

Sulla base della normativa e della prassi richiamate e in assenza di una espressa previsione normativa di incompatibilità, si ritiene condivisibile la soluzione prospettata da codesto Commissario secondo cui il "sisma-bonus" è compatibile con l'erogazione dei contributi erogati per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi ai sensi dall'art. 5 del decreto legge n. 189 del 2016, sempreché le spese siano effettivamente rimaste a carico del contribuente.

Al fine di individuare le spese ammesse alla detrazione d'imposta, è necessario documentare e contabilizzare in maniera distinta quelle sostenute per gli interventi edilizi coperti dal contributo da parte del Commissario straordinario, rispetto a quelle sostenute per interventi correlati al consolidamento antisismico (con o senza miglioramento della classe sismica) non coperte da tale contributo e per le quali è possibile fruire del "sisma-bonus". La riconducibilità delle spese all'una o all'altra categoria deve essere attestata dal tecnico incaricato della progettazione e della direzione dei lavori oppure dall'impresa che esegue i lavori.

IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
(firmato digitalmente)